



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica dell'11 novembre 2020

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j
capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica
per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all'allegato VIIIa del regolamento (CE) n. 889/2008².

Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni

Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all'articolo 29d del regolamento (CE) n. 889/2008³.

Art. 4 e 4a

Abrogati

¹ RS 910.181

² Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164, GU L 328 del 18.12.2019, pag. 61.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3b.

Art. 16b cpv. 1 e 4

¹ Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l'invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine:

- a. dall'autorità o dall'ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
- b. se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall'autorità o dall'ente di certificazione di questo operatore.

⁴ L'autorità o l'ente di certificazione, prima che l'invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007⁴.

II

¹ Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 3b, 4 e 4a sono abrogati.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

⁴ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

Allegato 1
(art. 1 e 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

N. 1-3

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>La voce «Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium» è sostituita dalla seguente versione:</i>	
Piretrine	Solo di origine vegetale
<i>Dopo la voce «Farina di senape» inserire:</i>	
Terpeni	Solo eugenolo, geraniolo e timolo

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>Prima della voce «Microorganismi naturali, virus inclusi» inserire:</i>	
Cerevisiane	

3. Altre sostanze e misure

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>Dopo la voce «Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive» inserire:</i>	
Cloruro di sodio	
<i>Dopo la voce «Preparati a base di argilla» inserire:</i>	
Perossido di idrogeno	

Allegato 2
(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

N. 1. e 2.2.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
1. Concimi aziendali	
<i>Dopo la voce «Paglia, altro materiale di pacciamatura» inserire:</i>	
Gusci di uova	Soltanto se ottenuti da allevamento all'aperto
2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati	
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale	
<i>Dopo la voce «Farina di pesce» inserire:</i>	
Scarti di molluschi	Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile
<i>Dopo la voce «Carbone vegetale***» inserire:</i>	
Acido umico, acido fulvico	Esclusivamente ottenuti da sali inorganici, da soluzioni senza sali di ammonio o dal trattamento dell'acqua potabile

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A e parte B n. 1

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale

Le voci «E 250 Nitrito di sodio» e «E 252 Nitrito di potassio» sono sostituite dalle seguenti versioni:

E 250	Nitrito di sodio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 252 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg
E 252	Nitrito di potassio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Non in combinazione con E 250 Tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg

Dopo la voce «Gomma di xantano» inserire:

E 417	Gomma di tara	Ammessa soltanto come addensante	Ammessa soltanto come addensante
-------	---------------	----------------------------------	----------------------------------

Le voci «E 422 Glicerolo» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle seguenti versioni:

E 422	Glicerolo	Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi quale sostanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film Soltanto di origine vegetale	Ammesso soltanto per aromi quale sostanza umidificante in capsule di gelatina e come involucro per compresse rivestite con film Soltanto di origine vegetale
-------	-----------	---	---

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 903	Cera di carnauba	Ammissa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari e involucro conservante di frutta che a seguito di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è sottoposta a una refrigerazione estrema (secondo l'all. 7 n. 46 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 ⁵ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC))	Non ammissa

⁵ RS 916.201

Parte B:
Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione
di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per
la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti
biologicamente

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>Dopo la voce «Acido lattico» inserire:</i>		
Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione	AmMESSo soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetali	Non ammesso
<i>La voce «Idrossido di sodio» è sostituita dalla seguente versione:</i>		
Idrossido di sodio	AmMESSo soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l'olio d'oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali	Non ammesso
<i>Dopo la voce «Acido solforico» inserire:</i>		
Estratto di luppolo	AmMESSo soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso
Estratto di resina di pino	AmMESSo soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso

